

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2239

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, CURTI IVANO, MONASTERIO, AVOLIO, AUDISIO WALTER, AICARDI, BARDINI, BARONTINI, BIANCO, BELTRAME, ANGELINO PAOLO, CALASSO, CATTANI, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, GOMEZ D'AYALA, ARMAROLI, FOGLIAZZA, FALETRA, FERRARI FRANCESCO, LONGO, MAGNO, BALLARDINI, GRIFONE, MUSTO, NANNUZZI, GIOLITTI, NICOLETTO, PEZZINO, PELLEGRINO, PUCCI ANSELMO, PRINCIPE, RAFFAELLI, ROMEO, VALORI, GUADALUPI, SANTARELLI EZIO, SPECIALE, VILLA GIOVANNI ORESTE

Presentata il 10 giugno 1960

Ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti presente la grave situazione nella quale anche quest'anno versano i vitivinicoltori del nostro paese e tra essi in specie le piccole e medie aziende.

La produzione, pur essendo stata inferiore alla precedente (66 milioni di ettolitri all'incirca contro i 67,3 milioni del 1958), presenta alla data odierna una massa preoccupante di invenduto.

I prezzi offerti per l'acquisto, in molti casi, sono al disotto degli effettivi costi di produzione.

Il decreto sulla distillazione agevolata, dopo una improvvisa fiammata di attivazione del mercato dovuta all'assorbimento di circa 450 mila ettolitri di vino, è alle soglie della sua estinzione (15 giugno) senza avere sensibilmente modificato la situazione.

Ove si pensi che questa è la quarta delle annate nelle quali, seppur con irrilevanti variazioni, la crisi di mercato consecutivamente si abbatte sui vitivinicoltori e in questa annata particolarmente onerose sono state le spese colturali in specie a

causa dell'andamento atmosferico, si dovrà concludere che un efficace e tempestivo intervento dello Stato dovrà attuarsi per salvare dalla rovina centinaia di migliaia di famiglie di piccoli e medi produttori e di braccianti agricoli.

Un tale intervento, che non può essere separato da un mutamento della politica agraria e generale del Governo, deve operare adeguatamente: nella fase della produzione con radicali diminuzioni dei prezzi dei concimi, delle macchine, degli anticrittogamici e con drastiche riduzioni degli oneri fiscali; nella fase di mercato con la lotta a fondo contro i sofisticatori, con il potenziamento e l'estensione delle cantine sociali, con la abolizione immediata del dazio sul vino, con una pianificazione pluriennale della distillazione agevolata, con la somministrazione di credito tempestivo ed adeguato ai piccoli e medi produttori, con effettive agevolazioni per gli ammassi volontari.

Tra i provvedimenti di estrema urgenza che ai predetti fini debbono essere adottati, importante è quello che forma oggetto della

presente proposta di legge: l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1960.

Già lo scorso anno l'ammasso volontario, pur essendo finanziato in modo imperfetto ed insufficiente (legge 30 luglio 1959, n. 614) e regolato da norme inspiegabilmente ritardate (decreto ministeriale 20 ottobre 1959), ha dimostrato la sua notevole e positiva influenza nel momento più pericoloso della crisi: la vendemmia.

Si reputa che oltre 15 milioni di quintali di uve siano stati consegnati alle cantine sociali ed agli Enti ammassatori. Importante è che gran parte di questo prodotto ammassato sia stato conferito da piccoli e medi vitivinicoltori e che sensibile impulso abbia avuto il conferimento nelle zone del Mezzogiorno. Le anticipazioni, anche se modeste e spesso ritardate, hanno contribuito a sostenere moltissime piccole aziende e famiglie contadine arrivate esauste alla vendemmia, mentre più insostenibile si è presentata la situazione per coloro i quali, non avendo conferito agli ammassi, sono a tutt'oggi con il prodotto invenduto e senza alcuna risorsa finanziaria.

Per questi motivi, nella previsione ormai generalmente acquisita, del permanere e dell'aggravarsi della crisi vitivinicola, abbiamo ritenuto doveroso presentare in tempo al Parlamento la presente proposta di legge nella quale, tenuto conto delle fondamentali deficienze ed insufficienze emerse nella attuazione delle passate norme, si intende ripristinare e regolamentare l'intervento statale nelle operazioni di ammasso delle uve e dei mosti di produzione 1960.

La proposta che abbiamo l'onore di presentarvi prevede pertanto che, come per gli anni precedenti, anche per il 1960 sia finanziato con prestiti l'ammasso volontario delle uve e dei mosti (articolo 1), e che lo Stato partecipi al pagamento degli interessi sui prestiti a tal fine contratti (articolo 4).

L'ammontare del prestito da concedere all'Ente ammassatore non dovrà essere inferiore al 70 per cento del valore convenzionale del prodotto conferito (articolo 3).

Tenuto poi conto della necessità degli Enti cooperativi di avere assicurati i finanziamenti, oltre che per le anticipazioni da somministrare ai conferenti, anche per far fronte alle indispensabili prime spese di gestione dell'ammasso e di lavorazione delle uve, è prevista per le cantine sociali (articolo 3) una ulteriore anticipazione commisurata al 10 per cento del valore convenzionale del prodotto conferito. Una tale antici-

pazione supplementare verrebbe incontro alle cantine sociali di nuova costituzione ed in specie a quelle del Mezzogiorno, cantine le quali nei primi anni di vita non hanno attendibili probabilità di ottenere in tempo e per intero i finanziamenti di esercizio.

Il tasso di interesse delle anticipazioni è fissato al 6 per cento e di esso il 4,50 per cento è messo a carico dello Stato (articolo 4).

Un problema di vitale interesse, dalla soluzione del quale dipende l'efficacia e qualche volta l'applicazione stessa della legge nei confronti degli Enti ammassatori che più bisogno hanno di essere sostenuti, le piccole e medie cantine cooperative, è quello della garanzia dei prestiti. Infatti, gli Istituti finanziatori i quali mal volentieri eseguono le anticipazioni al 6 per cento previste dalla legge quando più laute fonti di profitto sono offerte nel mercato finanziario da operazioni commerciali e speculative di vario tipo, esigono garanzie pesanti per procedere ai finanziamenti. Ciò mette gli enti ammassatori economicamente più deboli (cooperative del Mezzogiorno e di nuova costituzione) nelle condizioni di ottenere anticipazioni insufficienti o di non ottenerne affatto, mentre la massa dei finanziamenti viene, anche per questo, ad affluire ai grossi complessi ed alla Federconsorzi in prima istanza. In Puglia, accanto a cantine sociali che non hanno ottenuto alcuna anticipazione ve ne sono molte che hanno, ottenuto e con molto, ritardo anticipazioni quasi irrisorie: la Cantina sociale produttori agricoli di Canosa di Bari, ad esempio, su 6.800 quintali ammassati ha ottenuto dalla Banca nazionale del lavoro (e solo 5 mesi dopo la vendemmia), un prestito di appena 8 milioni ed è stata perciò costretta a corrispondere ai conferenti 1160 lire a quintale, quasi la metà di quanto aveva anticipato, ed in misura giustamente considerata insufficiente, la Federconsorzi!

Simili risultati, non solo danneggiano i produttori, ma rappresentano un obiettivo ostacolo per lo sviluppo della cooperazione nelle zone più depresse e conseguentemente un incentivo al potenziamento dei grossi enti e complessi sempre a carattere antidemocratico, spesso a carattere speculativo.

Per ovviare a tali seri inconvenienti, si è proposto (articolo 5) di assistere i prestiti previsti dalla legge da garanzie sussidiarie dello Stato. L'esigenza di garanzie statali si è imposta al legislatore ogni qualvolta si è trattato di rendere operanti provvedimenti

creditizi a favore di aziende economicamente deboli: ciò è avvenuto per i mutui di miglioramento fondiario e per l'artigianato montano (articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991; articolo 15 del decreto-legge 16 novembre 1952, n. 1979) e per i prestiti e mutui concessi ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (articolo 4 della legge 14 luglio 1959, n. 5). Nel nostro caso tale garanzia appare indispensabile se la legge deve funzionare e raggiungere i suoi obiettivi.

Oltre alle anticipazioni per l'annata in corso, la nostra proposta prevede (articolo 7) la proroga per i prestiti ed i contributi già effettuati a quelle cantine che non hanno potuto vendere la produzione del 1959.

L'ammasso poi deve essere eseguito con metodo effettivamente democratico. Questo metodo è realizzato attraverso un Comitato provinciale di ammasso nel quale sono rappresentate le casegrie produttrici e gli Enti ammassatori, gli istituti o finanzia-

tori e che hanno lo scopo di regolamentare l'ammasso nella provincia (articolo 2), ed attraverso una Commissione di ammasso (articolo 6) funzionante in ogni Ente ammassatore e composta di rappresentanti democraticamente eletti dai conferenti, con lo scopo di dirigere l'intera gestione di ammasso.

La proposta prevede poi l'impegno di emanare subito le norme regolamentari di ammasso (articolo 9) e ciò al fine di rendere tempestive quelle effettive erogazioni degli anticipi che sino ad oggi sono state notevolmente ritardate per molte cantine sociali.

Il costo dell'intervento statale nell'ammasso, in considerazione dell'aumento notevole del prodotto ammassabile per il 1960, è previsto in 3,5 miliardi e deve essere coperto con i fondi destinati a nuovi provvedimenti legislativi.

Per l'importanza e l'urgenza del provvedimento siamo certi che il Parlamento vorrà esaminarlo ed approvarlo con senso di comprensione e con criterio di tempestività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti da produzione 1960, alle cantine sociali legalmente costituite con i requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, ai loro Consorzi, agli Enti gestori autorizzati a norma del successivo articolo 8 saranno somministrate anticipazioni e saranno corrisposti contributi statali sugli interessi dei mutui, secondo le norme riportate negli articoli seguenti.

ART. 2.

In ciascuna provincia nella quale sarà effettuato l'ammasso volontario delle uve e dei mosti verrà istituito un Comitato provinciale di ammasso.

Tale Comitato sarà composto:

dall'ispettore agrario provinciale, presidente;

da un rappresentante della Ragioneria dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante degli Istituti di credito agrario della provincia nominato dal prefetto;

da un rappresentante degli Enti gestori dell'ammasso e di due rappresentanti delle cantine sociali nominati dal prefetto su designazioni delle rispettive Organizzazioni;

da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da due rappresentanti dei coloni e mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle Organizzazioni sindacali della provincia.

Il Comitato ha lo scopo di predisporre la regolamentazione per l'attuazione dell'ammasso secondo le norme della presente legge ed i principi di attuazione previsti nel successivo articolo 9.

ART. 3.

I prestiti da corrispondere agli Enti ammassatori di cui all'articolo 1. per le anticipazioni ai conferenti, non saranno inferiori al 70 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, valore determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al precedente articolo 2.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le spese di gestione dell'ammasso e di lavorazione delle uve, alle cantine sociali ed ai loro consorzi sarà somministrato un ulteriore prestito non inferiore al 10 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti determinato secondo il disposto del comma precedente.

ART. 4.

I prestiti di cui all'articolo 3 debbono essere effettuati ad un tasso di interesse non superiore al 6 per cento annuo, ed avranno la durata di un anno.

Il contributo statale agli interessi sulle somme mutate sarà pari a lire 4 e centesimi 50 per ogni 100 lire di capitale mutuato e sarà corrisposto per l'effettiva durata del mutuo.

ART. 5.

Per le cantine sociali e per i loro consorzi i prestiti di cui ai precedenti articoli, oltre che dal prodotto conferito, saranno assistiti da garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare del 70 per cento della perdita accertata, secondo le modalità che saranno stabilite nelle norme di attuazione di cui all'articolo 8.

ART. 6.

Per ogni Ente ammassatore, con voto uguale, diretto e segreto, i conferenti nomineranno una Commissione di ammasso composta da 5 a 7 membri.

Tale Commissione assieme a due rappresentanti dell'Ente ammassatore provvederà alla direzione dell'intera gestione di ammasso dell'Ente.

ART. 7.

La durata dei prestiti e dei contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle cantine sociali e dai loro consorzi per gli ammassi volontari delle uve e dei mosti di produzione 1959 eseguiti a norma della legge 30 luglio 1959, n. 614, è prorogata sino alla vendita completa della produzione predetta, limitatamente alla parte dei prestiti riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata per il vino rimasto invenduto alla scadenza dei prestiti stessi.

ART. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 3.500 milioni di lire.

A tale onere si farà fronte con prelevamenti di pari importo globale sul fondo in-

scritto al capitolo n. 598 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme di attuazione, in ispecie per quanto si riferisce:

alla designazione degli Enti gestori autorizzati all'ammasso;

alla ripartizione tra i diversi Istituti bancari e per le singole province dell'ammontare dei finanziamenti da somministrare con garanzia dello Stato;

alla ripartizione per province delle somme occorrenti per la concessione dei contributi dello Stato al pagamento degli interessi;

alle modalità delle garanzie statali nei confronti degli Istituti finanziatori;

alle modalità per la richiesta e la concessione dei finanziamenti e dei contributi al fine di renderne tempestiva la riscossione.

ART. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.